



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class.* 34.43.01 *Fasc* 8.4.11/2021

*Oggetto.* [ID\_VIP:7546] **BRINDISI (BR):** Progetto di un impianto agro-fotovoltaico di potenza elettrica nominale pari a 50,62 MW, integrato sul lato di Media Tensione da un Sistema di Accumulo della potenza di 10 MW in agro del Comune di Brindisi (BR), con impianti di utenza, inclusa la necessaria Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) di elevazione M.T./A.T., e di rete per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

**Procedimento** ai sensi dell'art. 23 del D. lgs.152/2006.

**Proponente:** Società BETA LIBRA S.r.l.

**Parere**

*Roma* vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale valutazioni ambientali  
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*E pc*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per  
le province di Brindisi e Lecce  
[sabap-br-le@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*  
della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e*  
*architettonico* della DG ABAP

Alla Regione Puglia  
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere  
pubbliche, ecologia e paesaggio  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Regione Puglia  
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
[servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Alla Provincia di Brindisi  
[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

Al Comune di Brindisi (BR)  
[ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)

Alla Società BETA LIBRA S.r.l.  
[betalibrasrl@legalmail.it](mailto:betalibrasrl@legalmail.it)





**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

**VISTO** l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

**VISTO** il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

**VISTO** il Decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

**VISTO** il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**VISTO** il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.





**PREMESSO** che, con nota del 15.10.2021 acquisita agli atti della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio (DG-ABAP) del Ministero della Cultura con nota prot. 35286-A del 20.10.2021 la Società Stern BETA LIBRA S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativa al progetto in oggetto.

**PREMESSO** che con nota prot. 0142847 del 20.12.2021 acquisita agli atti della DG-ABAP con prot. n. 42887-A del 21.12.2021 l'allora Ministero della Transizione Ecologica-MiTE (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) ha richiesto al Proponente il perfezionamento degli atti al fine della procedibilità dell'istanza.

**PREMESSO** che l'allora MiTE (oggi MASE) con nota prot.n. 98939 del 08.08.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR (SS-PNRR) con nota prot.n. 226768-A del 08.08.2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto e la relativa pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8147/11993>.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 2676 del 23.08.2022 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 13741 del 07.09.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot. 32655-A del 08.09.2022 la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce ha trasmesso una richiesta di acquisizione di documentazione integrativa oltre quella depositata dal Proponente e pubblicata sul sito del MASE all'indirizzo su indicato.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 3217 del 09.09.2022 questa Soprintendenza Speciale ha trasmesso all'allora MiTE (oggi MASE), alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla Società BETA LIBRA S.r.l. la richiesta di integrazione documentale finalizzata all'espressione del proprio parere di competenza.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 3292-I del 12.09.2022 il Servizio III della DG ABAP ha comunicato che concordava con la Soprintendenza ABAP e che per quanto di competenza non riteneva di dover avanzare ulteriori richieste in merito alla documentazione presentata dal Proponente.

**CONSIDERATO** che con nota del 21.09.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 3744-A del 23.09.2022 la Società Proponente, con riferimento alla richiesta di documentazione integrativa avanzata da questa Soprintendenza Speciale nella nota su menzionata, ha comunicato di aver risposto in riferimento ai singoli punti:

1) *Cartografia con localizzazione delle opere di progetto rispetto alle aree idonee così come stabilite all'art. 20 del D.Lgs 199/2021, con particolare riferimento a quanto stabilito dal comma 8, lett. c) quarter del medesimo decreto legislativo.*

2) *Piano Operativo delle indagini preventive.*

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 15163 del 05.10.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot. 4149-A del 05.10.2022 la Soprintendenza ABAP per le Province Brindisi e Lecce ha comunicato alla Società Proponente - e per conoscenza alla Scrivente - la disponibilità all'incontro per la definizione dell'accordo previsto dall'art. 25 co.14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 16314 del 26.10.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot. 5060 del 28.10.2022 la Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso l'accordo siglato con il Proponente ai sensi dell'art. 25 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 6286 del 29.11.2022 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce la trasmissione del proprio parere di competenza a valle della trasmissione delle integrazioni da parte del Proponente (nota del 21. 09.2022) e dell'incontro con lo stesso del 24.10.2022.

**CONSIDERATO** che con nota acquisita agli atti della Scrivente con prot. 6503 del 05.12.2022 la Società proponente Beta Libra S.r.l. ha trasmesso il report scientifico con relativa carta del rischio così come definito nell'accordo siglato ai sensi dell'art. 25 co. 14 del D.Lgs 50/2016 e trasmesso a questa Soprintendenza Speciale dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce con nota prot. 16314 del 26.10.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot. 5060 del 28.10.2022.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 2568-P del 22.02.2023 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce di trasmettere con ogni possibile sollecitudine il proprio parere di competenza e ai Servizi II e III della DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio a valle della ricezione del parere della Soprintendenza.





**CONSIDERATO** che con nota prot. 3404-P del 27.02.2023 acquisita agli atti della Scrivente con nota prot. 2757-A del 27.02.2023 la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 2862-I del 01.03.2023 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che con nota del 01.03.2023 acquisita agli atti della Scrivente con nota prot. 3123 del 06.03.2023 il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria in relazione al progetto in argomento.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 43965 del 23.03.2023, agli atti di questa Soprintendenza Speciale acquisita con nota prot. 4333 del 23.03.2023 l'allora MiTE (oggi MASE) ha richiesto al Proponente di trasmettere l'elenco degli elaborati per finalizzare la pubblicazione della documentazione integrativa volontaria.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 4416 del 24.03.2023 questa Soprintendenza Speciale ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce di analizzare le integrazioni volontarie trasmesse dal Proponente e di voler confermare ovvero aggiornare il proprio parere trasmesso con nota prot. 2757 del 27.02.2023 e al Servizio II e III della DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio a valle della ricezione del parere della Soprintendenza ABAP.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 77732 del 15.05.2023 acquisita agli atti della Scrivente con nota prot. 7728 del 15.05.2023 il MASE ha richiesto al Proponente di trasmettere nuovamente la documentazione integrativa volontaria in conformità con le specifiche tecniche previste per le procedure di VIA.

**CONSIDERATO** che con nota acquisita agli atti della scrivente ricevuta con nota prot. 8002 del 17.05.2023 il Proponente ha trasmesso nuovamente la documentazione integrativa volontaria come da specifiche tecniche indicate dall'allora MiTE (oggi MASE) per la trasmissione in formato elettronico per le procedure di VIA.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 9199 del 25.05.2023 questa Soprintendenza Speciale ha notificato alla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce e ai Servizi II e III della DG ABAP la pubblicazione della documentazione integrativa volontaria sulla piattaforma web del MASE e, quindi, sollecitato la trasmissione del parere endoprocedimentale da parte della Soprintendenza ABAP.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 11452 del 11.07.2023 acquisita agli atti di questo ufficio con nota prot. 14518 del 13.07.2023, la Soprintendenza ABAP, esaminata la documentazione integrativa volontaria pubblicata sul sito web del MASE, ha trasmesso il proprio parere definitivo in merito al procedimento in oggetto.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 15164 del 19.07.2023 il Servizio II della DG ABAP, esaminati il parere della Soprintendenza ABAP e la documentazione integrativa volontaria pubblicata sul sito web del MASE ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

**ESAMINATI** tutti gli elaborati trasmessi e le osservazioni pubblicate sul sito del MASE rinvenibili presso il link sopra indicato.

**VISTI** i pareri e le osservazioni pervenuti e pubblicati sul sito del MASE.

**CONSIDERATO** che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

#### **Descrizione dell'intervento**

Secondo quanto riportato nella documentazione presentata dal Proponente (Cfr. Documento REL08.pdf, *Relazione Paesaggistica*, Documento REL08.pdf *Relazione Descrittiva Generale*, Documento REL16.pdf *Studio di Impatto Ambientale*) «L'intera area di realizzazione dell'impianto di produzione, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi (BR), ha una superficie lorda di **circa 893.000 mq** e si trova a circa 6 km ad OVEST del relativo centro abitato. Essa è ubicata nello specifico in **Zona E – Agricola del vigente PRG del Comune medesimo**. Tale area, essendo formata da terreni non contigui, è stata scomposta, anche dal punto di vista impiantistico in due Aree: Area 1 ed Area 2, come rappresentato nelle immagini seguenti [Cfr. fig. 1 e 2]. La connessione dell'impianto alla RTN avverrà su uno stallo assegnato da TERNA S.p.A. nell'ampliamento della sezione a 150kV della Stazione Elettrica RTN "Brindisi" grazie ad un apposito accordo di condivisione dello Stallo medesimo tra più Produttori, incluso il Proponente. L'intera opera consiste dunque nell'impianto di produzione agrovoltatico, nell'elettrodotto di vettoriamento dell'energia elettrica in M.T., nel Sistema di Accumulo e negli impianti di utenza per la connessione (Sottostazioni Elettriche Utente in condivisione, collegamenti in A.T.) e di rete per la connessione (Ampliamento della Stazione Elettrica RTN e Stallo in Stazione Elettrica RTN).







Fig. 1 Localizzazione dell'area di intervento su ortofoto




Fig. 2 Localizzazione dell'area di intervento su IGM 1:25.000

L'impianto agrofotovoltaico avrà una **potenza elettrica nominale pari a 50,62 MWp** quale risultante dalla somma delle potenze elettriche di n. 8 campi fotovoltaici distribuiti geograficamente in 2 aree (Area 1 ed Area 2) ed associati ad altrettante Cabine di Trasformazione B.T./M.T.

Una rete di distribuzione in M.T. realizzata mediante cavi appositamente dimensionati consente di portare tutte le uscite delle Cabine di Trasformazione dell'Area 2 direttamente ad una Cabina di Raccolta e da questa ad una apposita Cabina di Smistamento [...]. Tutte le uscite delle Cabine di Trasformazione dell'Area 1 vanno direttamente alla Cabina di Smistamento.

[...] L'elettrodotta di vettoriamento sarà del tipo interrato e prevede n. 2 terne di cavi ciascuno di sezione di 500 mm che viaggiano per una tratta di c.ca 6,7 km di cui 1,5 internamente all'impianto e sotto terreni o strade sterrate esterne (Strade Comunali n. 50 e n. 14) e c.ca 5, 1 km sotto la sede stradale della S.P. 43 per Restinico.

Nella tratta che interessa la S.P. 43 sono previste alcune interferenze con Canali irrigui e/o infrastrutture della rete idrica di una certa consistenza, la cui risoluzione sarà garantita mediante il ricorso al Sistema della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC). L'impianto sarà dotato di sistema di accumulo integrato al fine di accumulare la parte di energia prodotta dal medesimo e non dispacciata in rete e rilasciarla in orari in cui l'impianto fotovoltaico non è in produzione o ha una produzione limitata. Tale sistema di accumulo sarà costituito da n. 4 Energy Station da 2,5 MW. [...] Il sistema di accumulo verrà realizzato in area di idonee caratteristiche e dimensioni ricavate all'interno della P.lla catastale 595 del fg. 107 del Comune, nelle immediate vicinanze della Stazione Elettrica RTN "Brindisi" [...].

[...] Il generatore fotovoltaico associato a ciascun campo fotovoltaico, dunque il generatore fotovoltaico complessivo, è stato progettato prevedendo l'impiego della tecnologia dei sistemi di inseguimento solare di tipo monoassiale (tracker monoassiali) con asse longitudinale del singolo tracker parallelo all'asse NORD-SUD ed inseguimento EST-OVEST mediante variazione, durante le ore di soleggiamento, dell'angolo Tilt di inclinazione della superficie captante rispetto al piano orizzontale.

Nell'impianto agrofotovoltaico è previsto l'impiego di tracker monoassiali nelle configurazioni iT78 da 78 moduli fotovoltaici, iT52 da 52 moduli fotovoltaici ed iT26 da 26 moduli fotovoltaici con asse longitudinale del singolo tracker parallelo all'asse N-S ed inseguimento E-O mediante variazione, durante le ore di soleggiamento, dell'angolo Tilt di inclinazione della superficie captante rispetto al piano orizzontale.

[...] I moduli saranno collegati in serie elettrica a formare stringhe da n. 26 moduli e pertanto su ciascun tracker iT78 saranno installate e realizzate n. 3 stringhe elettriche, su ciascun tracker iT52 n. 2 stringhe elettriche e su ciascun tracker iT26 n. 1 stringa elettrica.

[...] Sarà realizzata una viabilità interna all'impianto fotovoltaico della larghezza di 5 metri con annessi eventuali piazzali ed aree di manovra.

[...] La recinzione dell'impianto sarà realizzata con pannelli elettrosaldati con maglia 50X200 mm, di lunghezza ed altezza pari a 2m. Per assicurare una adeguata protezione dalla corrosione il materiale sarà zincato e rivestito con PVC di colore verde. I pannelli saranno fissati a paletti di acciaio dell'altezza di 2,60 m, anche essi con colorazione verde.

I terreni individuati per la realizzazione del progetto agro-fotovoltaico "Lotto 10" sono caratterizzati in prevalenza da seminativi semplici non irrigui e incolti. [...] I punti focali del progetto agrivoltaico sono:

1. Produzione olivicola e di altre colture (ad ese. Foraggio, legumi etc.)





2. Pascolo;

3. Apicoltura.

[...] Il progetto agro-voltaico prevede di mettere in atto una operazione di “risanamento” attraverso l’espianto di alberi di ulivo presenti in loco già affetti da Xylella o prossimi, in quanto non resistenti a questo batterio, con il reimpianto in maniera paritaria o anche in numero maggiore di alberi di ulivo di tipo Leccino o altra tipologia di cultivar che è risultata resistente al batterio. Le nuove piante della qualità Leccino, saranno messe a dimora lungo il perimetro dell’impianto, esternamente a ciascuna area recintata, prevedendo una fascia di adeguata larghezza, all’interno del terreno nella titolarità del Proponente, per consentire una facile manutenzione, conduzione e raccolta del prodotto.

In aggiunta sarà impiantata anche una siepe perimetrale interna con essenze forestali autoctone disponibili presso i vivai forestali regionali, quali il Biancospino (*Cratecus mogyna* spp.), il Prugnolo (*Prunus spinosa* spp.), la Piracanta (*Cratecus piracanta* spp.) e il Ginepro (*Juniperus* spp.) [...].

Al fine di favorire l’uso del terreno, oltre alla olivicoltura, si potranno prevedere nel corso degli anni ampie zone da destinare alla produzione di foraggio, di legumi e di patate in modo da poter variare nel tempo le tipologie di produzioni migliorando l’efficacia del terreno stesso.

Tali colture si svilupperanno sia nelle aree libere all’interno dell’area di impianto e sia tra le fila dei moduli fotovoltaici».

### **Inquadramento territoriale e paesaggistico**

L’area di realizzazione dell’impianto di produzione ricade nel territorio del Comune di Brindisi (BR) ed è ubicata in Zona E – Agricola dal vigente PRG del Comune medesimo.

L’area rientra nell’ambito 9 del PPTR “La campagna Brindisina”.

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Elaborato REL08.pdf *Relazione Paesaggistica*] «il progetto, per quanto attiene il percorso dell’elettrodotta come opera di connessione, intercetta alcune componenti del PPTR, e in particolare:

#### **Struttura idrogeomorfologica**

- Componenti idrologiche
  - BP – Fiumi e Torrenti – Acque Pubbliche
  - UCP-Reticolo Idrografico di connessione alla RER

Le componenti della struttura idrogeomorfologica appena menzionate sono tutelate dagli articoli n. 46 (Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”) e n. 47 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il reticolo idrografico di connessione della RER) delle NTA del PPTR».




Fig. 3 Interferenze del progetto con le Componenti idrologiche individuate dal PPTR.



## **Impatti sul paesaggio e sui beni culturali**

Come riportato dal Proponente [Cfr. Elaborato REL16.pdf *Studio di impatto ambientale*]: «dai punti di ripresa presi in esame (Masseria Baroni; Masseria Baroni Nuova; Masseria Restinco; Masseria Vaccaro), sono stati individuati quelli che potrebbero essere gli impatti visivi a seguito dell'installazione dell'impianto in oggetto. [...] Tracciando la linea che congiunge il punto di osservazione posto a 1,60 m dal piano di campagna, intercettando l'ultimo punto del suolo visibile si può osservare che la vegetazione, dovuta principalmente alle opere di mitigazione dell'impianto, annulla l'impatto visivo dell'impianto da tutti i punti di vista sensibili considerati».

**CONSIDERATA** la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse relativamente al territorio della Provincia di Brindisi così come ricostruita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato.

### **1. «SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO**

#### **1.1 Beni paesaggistici**

##### **1.1.a. RICOGNIZIONE DEI BENI TUTELATI AI SENSI DEGLI ARTT. 134 C.1, LETT. A) B) E C) E ARTT. 136, 142, 143 NELL'AREA DI INTERVENTO**

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la Soprintendenza competente rileva che i lotti interferenti con il progetto:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143;

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Il cavidotto interferisce in particolare con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) [*Fosso Canale*].
- Reticolo idrografico di connessione alla RER (UCP delle *Componenti idrologiche*).

A conoscenza della Soprintendenza competente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

##### **1.1.b. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR**

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina". La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. Tuttavia nella stessa la *Scheda d'Ambito* rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

I lotti di progetto sono ubicati a ovest del centro urbano di Brindisi e a nord di Mesagne, a distanza di circa 7 km dai rispettivi abitati. Di forma irregolare e prevalentemente liberi da vegetazione ad alto fusto, sono costituiti da diversi appezzamenti definiti in due aree distinte (Area 1 e Area 2) poste a distanza di circa 800 mt l'una dall'altra, serviti da differenti tracciati interpoderali





affiancati per alcuni tratti da alberature di modeste dimensioni. Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio sita: a nord la SS 16; ad ovest il Canale Reale; a sud-est il corso di Fosso Canale; a est la SP 43.

I suddetti lotti confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi, molti dei quali oggetto di altre procedure in corso per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla Corine Land Cover - Carta sull'uso del suolo), che costituiscono elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali libere che si aprono sullo stesso.

Il paesaggio rurale della Campagna Brindisina ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto: un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento. Qui traspare un'immagine che rispecchia la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, nel quale le colture permanenti ne connotano l'immagine.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi. Si rileva inoltre la presenza di un insediamento militare dismesso a nord dell'area di progetto.

#### **1.1 c. INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI ANCHE NELL'AREA VASTA DEL SIA**

Nello stesso ambito de "La campagna brindisina" si segnala la presenza di tre corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche*: *Canale Reale* a circa 700 m a ovest, *Fosso Canale* a circa 550 m a est, *Canale dei Lapani* e *Canale Giancola* a nord, oltre ad un Reticolo idrografico a 200 m dall'area più a nord individuato dallo stesso PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice. A circa 3,8 km a est si rileva la presenza inoltre di *Lago di Cillarese* censito tra le *Aree umide* degli UCP delle *componenti Botanico-Vegetazionale* del PPTR.

La presenza di tali beni comporta inoltre la presenza di *Formazione arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*.

Tra gli UCP si rileva inoltre la SS16, riconosciuta come *Strada a valenza paesaggistica*, ubicata tuttavia a distanza di circa 2 km dalla parte più estrema dei lotti di intervento e di alcune aree boscate a sud, censite come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti botanico-vegetazionali*.

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, tra le quali si citano: *Masseria Baroni* a 380 m a est, *Masseria Baroni Nuova* a 125 m a est, *Masseria Restinco* *Masseria Mascava*, *Masseria Mascava Nuova*, *Masseria Bianco di Napoli*, *Masseria Cafaro Piccola*, *Masseria Marmorelli*, *Masseria Cuggio*, *Masseria Acquaro* e *Masseria Strizzi*, *Masseria Masciullo*, *Masseria Torre Mozza*, *Masseria Chiusura Grande*. A sud dell'area di intervento, nello stesso ambito, ricade inoltre la *Masseria Vaccaro* (da cui il toponimo della contrada), anch'essa individuata dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con la relativa *area di rispetto*. A 1,5 km a nord dell'Area 1 è presente *Masseria Marmorelle* (DM 18/01/1995) e a 1,5 km a sud ovest dell'Area 2 censita è presente *Masseria Buffi* (DM 04/06/2002) quali *Zone di Interesse archeologico* censite come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti culturali e insediative*.

Si citano inoltre i seguenti siti:





- **Insedimento agricolo di età romana repubblicana e imperiale presso Masseria Buffi, Comune di Brindisi (ARC0193)** (Vincolo archeologico diretto 4.6.2002, Legge 490/1999) recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m);
- **Impianto produttivo di età romana in loc. Masseria Marmorelle (ARC 0194 e ARC 0195), sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto ai sensi della legge 1089/1939, approvato con D.M. 18/01/1996 recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico-zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m);**
- **Stazione di posta, insediamento rurale, vicus dall'età repubblicana e imperiale fino all'età tardoantica, loc. S. Giorgio/Masseria Masina (ARC 0198 e ARC 0199), sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto il 2.11.1996 ai sensi della legge 1089/1939 e recepita nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico-zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m).**

Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR).

#### 1.1 d. NORME D'USO/DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA

Per i **beni paesaggistici** (BP) e per gli **ulteriori contesti paesaggistici** (UCP) sopra evidenziati interferenti con il caviodotto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

Art. 46 delle NTA del PPTR – Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”;

Art. 47 delle NTA del PPTR - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER

#### 1.1e. SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 C. 1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

## 1.2 Beni architettonici e archeologici

### 1.2 a. RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (ARTT. 10 E 45) AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE

#### BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

#### BENI ARCHEOLOGICI

L'impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Nonostante ciò la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km riporta un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio “*espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*” (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- **Insedimento agricolo di età romana repubblicana e imperiale in loc. Masseria Buffi**, sottoposta al vincolo archeologico diretto del 4/06/2002 ai sensi della legge 490/1999;





- *Impianto produttivo di età romana in loc. Masseria Marmorelle*, sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto ai sensi della legge 1089/1939 il 18/01/1996;

- *Stazione di posta, insediamento rurale, vicus dall'età repubblicana e imperiale fino all'età tardoantica, loc. S. Giorgio/Masseria Masina*, sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto il 2/11/1996 ai sensi della legge 1089/1939.

**CONSIDERATE** le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli **impatti verificati e potenziali** dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato:

#### **Beni paesaggistici**

Le valutazioni della competente Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese relativamente alle questioni legate alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico costituito da **n. 85.800 moduli** che raggiungono un'altezza massima di **3,584 m**, poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste. All'interno dell'estensione complessiva del lotto di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione dell'obiettivo 4, "*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "*Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole*". Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono **un'altezza massima di 3,584 m**, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree a coltura di carciofo o pomodoro, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.
- In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale***:"
  - o *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*
  - o *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*
- Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: "*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale***:"
  - o *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
  - o *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole*".





- Inoltre in relazione all'obiettivo 4.5, *Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole*, sono definite le seguenti direttive: *"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*
  - o *evitano la proliferazione di edificazioni che snaturano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma;*

Con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. **893.000 mq**, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati. In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. A tal proposito i lotti di progetto sono caratterizzati dalla presenza di manufatti rurali nelle immediate vicinanze, sebbene alcuni dei suddetti manufatti non sono interessati da alcun tipo di tutela diretta, essi rappresentano una testimonianza dei manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e tale progetto, che prevede la localizzazione dei pannelli in prossimità, sarebbe in contrasto con le direttive della scheda d'ambito del PPTR che "incentivano azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza".

La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza supera di gran lunga quella di un edificio ad un piano.

Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi, in particolare da Masseria Restinco a circa 1,6 km a est e Masseria Baroni Nuova a 125 m a ovest, e che tale rapporto è reso impercettibile solo grazie alla mitigazione esterna all'area di impianto come riscontrabile nell'elaborato REL08 Relazione Paesaggistica. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza a diverse strade comunali (tra cui si citano le s.c. 14, s.c. 15 e s.c. 50 nelle loro articolazioni), dalle quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.





In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre le suddette strade comunali, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza su entrambi i lati tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento a Masseria Baroni e Baroni Nuovi (strettamente prossime ai lotti di progetto), considerato che con tutta probabilità i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

Infatti il suddetto impianto, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi.

Relativamente agli impatti cumulativi, l'elaborato denominato REL08 *Relazione Paesaggistica* denuncia la visibilità dell'impianto dalle masserie che orbitano intorno alle aree di impianto, come precedentemente specificato, tra cui si citano masseria Vaccaro, masseria Baroni e masseria Baroni Nuovi (tutte tutelate come UCP del PPTR), data la distanza ridotta, per cui in direzione delle stesse viene proposta la realizzazione di importanti opere di mitigazione che coprano visivamente l'impianto.

Tuttavia non si indaga la visibilità dello stesso impianto da un'area *Bosco* situata a 400 m a sud dei campi di progetto, tutelato come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali*.

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto, beni paesaggistici e ulteriori contesti precedentemente citati contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area tutelata e degli immobili tutelati e delle relative *aree di rispetto*.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai numerosi volumi cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, anche a causa delle imponenti dimensioni, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalle strade comunali citate, tutte strade dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, caratterizzate da una notevole frequentazione. Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta **oltre i 3 metri**, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quelli autorizzati. Ulteriore punto di vista paesaggistico privilegiato, non indagato, è costituito dal tracciato ferroviario che corre in adiacente ad una delle due aree di intervento, a nord della stessa. Si tratta di un punto di vista particolare, determinato dalla particolare combinazione che si determina tra la considerevole altezza alla quale si attesta (pari a circa il doppio dell'altezza 1,60 mt utilizzata in analisi) e la






distanza ravvicinata ai lotti di progetto (trattasi di pochi metri): si capisce bene come un punto di osservazione da una tale distanza e una tale altezza comporterebbe una visuale estesa e aperta su tutta l'area di intervento, che consentirebbe pertanto di cogliere tutta l'estensione planimetrica dell'impianto di progetto e delle schermature che lo circondano. Ulteriore elemento di attenzione è costituito dalla dinamicità del punto di vista considerato, che consente di abbracciare nel tempo di percorrenza del treno tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, e dalla notevole frequentazione dello stesso, caratterizzata da flussi sia lavorativi che turistici.

Nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola soprattutto in aree prossime ai lotti di progetto. Quanto affermato è supportato dall'anagrafica FER e dall'analisi riportata nell'elaborato PFBR-D-G02 *Corografia* CTR con impianti, nella quale alcuni impianti fotovoltaici di progetto (il dato risulta peraltro molto parziale rispetto alle informazioni in possesso di questo Ufficio) ubicati nel raggio di 2 km, per un totale di 100 MW. Considerato il raggio di 5 km, il dato riportato aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Quanto affermato è supportato, oltre che dall'Anagrafica FER, anche dalle mappe sotto riportate elaborate dalla SABAP BR-LE ed in continuo aggiornamento, nelle quali sono graficizzati gli impianti – eolici e fotovoltaici – realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso). I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.



**Fig. 4** Elaborazione della Soprintendenza ABAP BR-LE. L'impianto di progetto ID7546 è riportato in blu





Fig. 5 Elaborazione della Soprintendenza ABAP BR-LE. L'impianto di progetto ID7546 è riportato in blu

In particolare in adiacenza alle aree interessate dall'impianto di progetto si rileva la presenza di campi interessati da altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici e in particolare: in adiacenza all'area nord sul lato est "ENERGIE GREEN PUGLIA" con un'estensione di circa 66,4 ha e sul lato ovest "BARONI NUOVI" con potenza di 17,996 MWp e un'estensione di circa 16,6 ha; in adiacenza all'area sud sul lato nord "HEPV 05" con potenza di 7,75 MW e un'estensione di circa 18,2 ha e sul lato sud- ovest una porzione di "ID 7636 CLUSTER LOPEZ" con potenza di 30 MWp e un'estensione di circa 51,82 ha. A nord risulta la presenza di procedimenti in atto e in particolare a una distanza di circa 118 m risulta la presenza del procedimento in atto "HEPV 14" con potenza di 4,99 MWp e un'estensione di circa 7,28 ha e a 625 m "AEPV-01 bis" con un'estensione di circa 4,01 ha. A sud-est a circa 2 km di distanza si rileva il procedimento in atto "ID 9062 AEPV25" con potenza di 19,72 MWp e un'estensione di circa 32,5 ha. A ovest si rileva la presenza di altri procedimenti in atto a circa 350 m di distanza di "ID 7413 VECCHI BARONI" con potenza di 30,07 MWp e un'estensione di circa 42 ha, a circa 890 m "ID 7421 GUARINI" con potenza di 28,45 MWp e un'estensione di circa 30,8 ha e a circa 2,5 km "HEPV 24" con potenza di 4,25 MW e un'estensione di circa 12,45 ha. A nord-ovest si rileva la presenza di altri procedimenti in atto a circa 1,7 km di distanza "ID 7625 COLUMNS ENERGY" con potenza di 33,80 MWp e un'estensione di circa 78,85 ha, a circa 2,3 km di distanza "HEPV 23 (Impianto Spot 21)" con potenza di 5,92 MW e un'estensione di circa 16,5 ha e a circa 3 km "HEPV 21 (Impianto Spot 13A)" con potenza di 8,14 MW e un'estensione di circa 16,6 ha. Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 482,59 ha (circa 4.825.900 mq).

Inoltre nella stessa area sono mappati in giallo impianti fotovoltaici già realizzati per un'estensione pari a circa 225,96 ha. Inoltre nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici in sovrapposizione il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione



(con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto.

Infatti, ulteriori e notevoli elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale).

L'impianto agrovoltaiico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *"La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU)."*

### **Beni archeologici**

Ai fini di una valutazione degli impatti, e in particolare per quanto concerne l'impatto sul patrimonio archeologico, si ritiene utile sottolineare come nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto, pur in assenza di vincoli archeologici, segnalazioni e testimonianze materiali permettono di acclarare come nel corso dei millenni il territorio fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa, della quale restano numerosi segni tangibili nella stratificazione del paesaggio.

L'impianto e le relative opere di connessione si collocano, infatti, in un contesto territoriale, esteso a S/O di Brindisi, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, a partire dalla Preistoria fino al Medioevo e con un particolare sviluppo in età romana grazie anche alle caratteristiche geologiche del territorio e all'articolazione del reticolo idrografico, nonché grazie alla presenza del tracciato della Via Appia, intorno al quale si articolano numerosi insediamenti e aree di necropoli ben documentate.

Tra i siti noti più prossimi all'area dell'impianto e alle opere di connessione, molti dei quali censiti e schedati anche nella *"Relazione archeologica preventiva"*, si segnalano: l'area di reperti di età preistorica in loc. Torre Mattarelle, a 700 m N dall'impianto e, poco distante, l'impianto produttivo di età tardorepubblicana in loc. Marmorelle, sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto ai sensi della legge 1089/1939, approvato con D.M. 18/01/1996 recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico-zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m); l'insediamento agricolo romano in loc. Padula Maria a 1,1 Km S/E dall'impianto; la villa di età repubblicana e imperiale in loc. Masseria Buffi (sottoposta a vincolo archeologico diretto il 4.6.2002, Legge 490/1999) recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) a 1,4 Km S/O dall'impianto; l'insediamento rurale di età romana in località Matagiola - S. Giorgio, ca. 1,5 a Km





dall'impianto; la villa di età romana in loc. Masseria Restinco a 1,7 Km N/E dall'impianto; l'insediamento rurale e necropoli di età romana in loc. Masseria Masciullo, a ca. 1,9 Km S/E dall'impianto; la necropoli di età imperiale indiziata dal rinvenimento di iscrizioni funerarie in loc. Masseria Masina, a 130 m O dall'elettrodotto; la villa romana con annessa necropoli in loc. Masseria Torre Mozza a ca. 400 m O dall'elettrodotto; l'area di frammenti fittili di età romana in loc. Masseria Pignicella a 600 m ca. a S dall'elettrodotto; l'area di frammenti fittili di età romana e medievale in loc. Masseria Gonella a 1,3 Km a S dall'elettrodotto; la stazione di posta, insediamento rurale, vicus dall'età repubblicana e imperiale fino all'età tardoantica in loc. San Giorgio/Masseria Masina sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto il 2/11/1996 ai sensi della legge 1089/1939 e censito nel PPTR come Bene Paesaggistico – Zona di interesse archeologico a ca. 960 m S/O dall'elettrodotto; l'insediamento rurale romano in loc. Masseria Cillarese a 1,7 Km N/E dall'elettrodotto; l'insediamento rupestre in loc. Masseria Cafaro a ca. 1,6 Km N/O dall'impianto; il pavimento a mosaico e l'altare di età non det. in loc. Mass. Colemi a ca. 100 m S dall'elettrodotto.

Si segnalano, inoltre, all'interno dell'area buffer di 5 km, i seguenti siti noti da bibliografia o da atti d'Ufficio:

#### **Comune di Brindisi**

- Insediamento agricolo di età repubblicana in loc. Mass. Moscava Nuova;
- Necropoli di età romana imperiale in loc. Scolmafora;
- Impianto produttivo di età romana in loc. Giancola;
- Villa rustica di età repubblicana, imperiale e tardoantica in loc. Giancola;
- Insediamento rurale di età romana in loc. Lavinia;
- Insediamento rurale di età romana in loc. Politica;
- Insediamento rurale di età romana in loc. Masseria Strizzi;
- Insediamento rurale romano in loc. La Casa;
- Insediamento rurale romano in loc. Leonardo;
- Tesoretto monetale romano in loc. Masseria Cuoco;
- Necropoli di età tardoantica in loc. Mass. Iannuzzo;
- Necropoli di età romana e altomedievale in C. da Paradiso;
- Insediamento rurale di età romana in loc. Masseria Albanesi;

#### **Comune di Mesagne**

- Insediamento rurale di età repubblicana, cisterna in loc. Masseria Argiano.

L'intervento in oggetto si inserisce, pertanto, all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, soprattutto all'età romana e con continuità di vita in epoca tardoantica. Si evidenzia, inoltre, come nel paesaggio circostante l'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze dell'elettrodotto siano ancora leggibili alcuni "segni" particolarmente significativi della stratificazione storica che ha determinato i caratteri attuali del contesto, quali i tracciati viari risalenti di epoca antica, alcuni dei quali riconducibili alle suddivisioni agrarie di età romana: si segnala, in particolare, che a Sud dell'impianto e in stretta prossimità topografica con un tratto dell'elettrodotto si estende il tracciato viario riconosciuto come la Via Appia, lungo il quale si dispongono numerosi siti archeologici, tra cui il vicus in loc. San Giorgio/Masseria Masina, e i complessi masserizi storici di masseria S. Giorgio e masseria Masina, quest'ultima sorta in corrispondenza di un casale medievale. Si deve evidenziare, inoltre, come un tratto dell'elettrodotto intersechi una strada podereale (strada comunale 16), che ancora conserva la denominazione di "Via Vecchia Appia", identificata con il tracciato della strada romana o quanto meno una sua variante e lungo tale asse viario si dispongono numerose evidenze archeologiche note da bibliografia. La Via Appia è attualmente oggetto di una proposta di candidatura come sito UNESCO nonché del progetto del MIC "Appia regina Viarum", visionabile sul sito <https://www.camminodellappia.it>; in proposito si ritiene opportuno evidenziare che sul predetto sito web, alla sezione "L'atlante del Cammino" è disponibile la mappa interattiva del cammino, ancora da completare, che prevede una specifica tappa (n. 29, Mesagne-Brindisi) corrispondente appunto alla Strada Comunale 16.

#### **Procedure di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico.**

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la "Relazione archeologica preventiva" (inclusa nella documentazione specialistica) rilevava le seguenti interferenze dirette o stretta prossimità tra le opere in progetto e le evidenze archeologiche:





- tratto dell'elettrodotto dal km 1 al Km 2, loc. Masseria Casignano, definito con rischio archeologico ALTO, è a breve distanza (inferiore a 50 m) da UT 1, area in cui è stata rinvenuta industria litica di età preistorica e a 100 m di distanza da UT 2, in cui è stata rinvenuta una lama in selce di età preistorica e un'area con concentrazione media di frammenti fittili romani;
- tratto dell'elettrodotto dal km 5 al Km 6, in loc. Via Appia, definito con rischio archeologico ALTO, è a breve distanza (inferiore a 50 m) da TR\_1 (anomalia da fotointerpretazione): tratto della via Appia che costituisce una sopravvivenza del *Decumanus Maximus* della *Centuriatio romana* con orientamento NE-SO.
- tratto dell'elettrodotto dal km 6 al Km 6.90, in loc. Masseria Masina, definito con rischio archeologico ALTO è a breve distanza (60 m) da UT 3, area con alta concentrazione di frammenti fittili di età romana e a distanza inferiore a 50 m da TR\_3 (anomalia da fotointerpretazione): asse di centuria (decumano) di età romana, in sopravvivenza in una moderna campestre con orientamento NE-SO.
- area del Lotto A e B, tratto dell'elettrodotto dal km 2 al Km 5, definiti con rischio archeologico MEDIO per la visibilità discreta/pessima/inaccessibile.

A seguito della richiesta di integrazioni documentali da parte di questo Ministero (nota SS PNRR 3217 del 09/09/2022) sono state attivate le procedure di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, di cui si richiamano gli atti:

- Il piano operativo delle indagini preventive è trasmesso dal Proponente e acquisito al protocollo della Scrivente con n. 14629 del 27/09/2022;
- l'accordo stipulato tra le parti è stato trasmesso dalla Scrivente con prot. 16314 del 2022;
- Il cronoprogramma delle indagini è stato trasmesso dal Proponente e acquisito agli atti della Scrivente con prot. n. 18297 del 05/12/2022;
- Il report definitivo delle indagini è stato acquisito agli atti della Scrivente con prot. n. 1441 del 23/01/2023;

#### **Esito delle indagini**

L'esito degli approfondimenti concordati è in generale negativo: in particolare, le aree e i tratti dell'elettrodotto segnalati come ad alto e medio rischio, sottoposti ad aratura profonda e ad indagine geofisica, non hanno evidenziato preesistenze di interesse storico o archeologico.

Per quanto di competenza archeologica, non si rilevano impatti diretti con il patrimonio storico o archeologico eventualmente custodito nel sottosuolo.

Nel caso di procedura con esito positivo, al fine di evitare eventuali impatti con preesistenze non rilevate, si prescrive la sorveglianza archeologica lungo tutto il tracciato del cavo dritto e in particolare nel tratto dove è stata rilevata una probabile interferenza con la viabilità storica, sottoposto in via preventiva solo ad indagini geofisiche.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP competente nel parere su menzionato ha evidenziato che: «ai sensi dell'art. 20, c. 8 del Decreto Legislativo 199 del 08.11.2021 e ss.mm.ii. sono considerate aree idonee, tra le altre, con riferimento alla lett. c-quater "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo».

Inoltre "Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii".

**Pertanto, si evidenzia che le aree interessate dall'intervento in oggetto rientrano nelle "AREE IDONEE" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili così come meglio specificato del sopracitato Decreto in quanto le opere non ricadrebbero nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda e/o dell'articolo 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 a tal proposito comunque – si segnala che:**

1. Le aree interessate dall'impianto di progetto distano circa 700 m da Canale Reale e circa 550 m da Fosso Canale censiti come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, tra le Componenti idrologiche;
2. L'area nord di impianto di progetto dista circa 200 m da un Reticolo idrografico individuato dallo stesso PPTR come Ulteriore contesto paesaggistico (UCP) ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.





3. Le aree interessate dall'impianto di progetto distano 380 m da Masseria Baroni e 125 m da Masseria Baroni Nuova tutelate come UCP del PPTR vigente nella Struttura Antropica e storico-culturale come Testimonianza della stratificazione insediativa, definiti dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.
4. L'area più a sud interessata dall'impianto di progetto dista 400 m da un'area Bosco censita come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti botanico-vegetazionali*.»

**CONSIDERATO** che a conclusione della suddetta istruttoria la Soprintendenza ABAP territorialmente competente sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, **ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, pertanto, ha espresso parere NON favorevole alla sua realizzazione.**

**CONSIDERATO** che, relativamente agli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio trasmesso con nota prot. 15164 del 19.07.2023 ha espresso quanto di seguito riportato:

*«Per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, la Soprintendenza, sulla base della documentazione archeologica prodotta dal proponente e di dati già in suo possesso, esaminata la situazione vincolistica, rileva che, sebbene le opere di progetto non interferiscano direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela, si collocano in un contesto territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, testimone di frequentazioni antropiche e dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, a partire dalla Preistoria fino al Medioevo e con un particolare*

*sviluppo in età romana, che sono state favorite dalle caratteristiche geologiche del territorio e all'articolazione del reticolo idrografico, nonché dalla presenza del tracciato della Via Appia, intorno al quale si articolano numerosi insediamenti e aree di necropoli ben documentate. In particolare, tra i siti più prossimi all'area interessata dal progetto, evidenzia l'insediamento agricolo di età romana in loc. Masseria Baffi (vincolo del 04.06.2002 ai sensi della L. 490/1999), l'impianto produttivo di età romana in loc. Masseria Marmorelle (vincolo del 18.01.1996 ai sensi della L. 1089/1939) e la stazione di posta, insediamento rurale, vicus di età romana in loc. S. Giorgio/Masseria Masina (vincolo del 02.11.1996 ai sensi della L. 1089/1939). Nel paesaggio circostante, inoltre, sono ancora leggibili alcuni "segni" della stratificazione storica che ha determinato i caratteri attuali del contesto, quali i tracciati viari antichi e in particolare la citata Via Appia, di cui è evidenziata la candidatura a sito UNESCO e il progetto "Appia regina Viarum" di questo Ministero.*

*La Soprintendenza, dopo avere dettagliato le interferenze tra le opere di progetto e le evidenze archeologiche, evidenzia che, sebbene gli esiti degli approfondimenti preventivi concordati con la Società proponente non abbiano evidenziato preesistenze di interesse archeologico, non si possono escludere eventuali impatti con preesistenze non rilevate. Pertanto, il progetto così come formulato, al fine di evitare impatti con eventuali preesistenze non rilevate nel corso delle indagini preventive eseguite, è ritenuto soggetto alla sorveglianza archeologica in corso d'opera lungo tutto il tracciato del cavidotto e in particolare nel tratto dove è stata rilevata una probabile interferenza con la viabilità storica.*

*Tuttavia l'Ufficio territoriale, tenuto conto che le valutazioni archeologiche vanno a sommarsi a rilevanti criticità paesaggistiche, ritenendo il progetto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, esprime parere non favorevole alla realizzazione delle opere in progetto.*

*Tutto ciò premesso e considerato, preso atto del parere negativo della Soprintendenza alla realizzazione delle opere in parola dato sulla base delle criticità paesaggistiche, si ribadisce che, per quanto attiene alla tutela archeologica, in caso di eventuale superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione, il progetto è da ritenersi soggetto alla sorveglianza archeologica in corso d'opera «lungo tutto il tracciato del cavidotto e in particolare nel tratto dove è stata rilevata una probabile interferenza con la viabilità storica», ai sensi dell'art. 1, commi 8-9 dell'allegato I.8 del D.lgs. n. 36/2023».*

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

**VISTO** il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività





culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.**

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

**VISTO** l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

**VISTO** l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

**CONSIDERATO** che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*

**CONSIDERATO** che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.*

**VISTO** il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

**VISTO** il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

**VISTO** che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

**VISTO** che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

**CONSIDERATO** che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e la Normativa d'uso.*

**CONSIDERATO** che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

**CONSIDERATO** inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

**VISTO** l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.*





**VISTO** il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

**VISTO e CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

**CONSIDERATO** che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 3 Km di distanza dall'impianto fotovoltaico) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a **3 Km** di distanza dal progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

**CONSIDERATO** che l'Ambito del PPTR denominato "*Campagna brindisina*", nel quale ricade l'impianto, comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tutturano si rinvengono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d'Ambito La campagna brindisina).

**CONSIDERATO** che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-*La campagna brindisina. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12*).

**VALUTATO** che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

**CONSIDERATO** che il paesaggio prevalente è quello della piana brindisina, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:





- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

**CONSIDERATO** che per la **figura territoriale** de **La Campagna brindisina** il PPTR individua come **Invariante strutturale**: il sistema idrografico costituito da: *il reticolo densamente ramificato della piana di Brindisi, per lo più irreggimentato in canali di bonifica, che si sviluppa sul substrato impermeabile; i bacini endoreici e dalle relative linee di deflusso superficiali e sotterranee, nonché dai recapiti finali di natura carsica (vore e inghiottitoi); il reticolo idrografico superficiale principale del Canale Reale e dei suoi affluenti, che si sviluppa ai piedi dell'altopiano calcareo. Questo sistema rappresenta la principale rete di deflusso delle acque e dei sedimenti dell'altopiano e della piana verso le falde acquifere del sottosuolo e il mare, e la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura.* Lo stesso PPTR indica come regola di riproducibilità per l'invariante suddetta: *la riproducibilità dell'invariante è garantita dalla salvaguardia della continuità ed integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il percorso.* (cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).

**CONSIDERATA** l'interferenza dell'impianto in progetto con i Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett.e):

- Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) [*Fosso Canale*]
- Reticolo idrografico di connessione alla RER (UCP delle *Componenti idrologiche*)

**CONSIDERATO** che le aree interessate dall'impianto di progetto distano circa 700 m da *Canale Reale* e circa 550 m da *Fosso Canale* censiti come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche*;

**CONSIDERATO** che l'area nord di impianto di progetto dista circa 200 m da un Reticolo idrografico individuato dallo stesso PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)* ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.

**CONSIDERATO** che le aree interessate dall'impianto di progetto distano 380 m da *Masseria Baroni* e 125 m da *Masseria Baroni Nuova* tutelate come UCP del PPTR vigente nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, definiti dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.

**CONSIDERATO** che l'area più a sud interessata dall'impianto di progetto dista 400 m da un'area *Bosco* censita come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR vigente, tra le *Componenti botanico-vegetazionali*.

**CONSIDERATO** che per la **figura territoriale** de **La Campagna brindisina** il PPTR individua come **Invariante strutturale**: il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali.* Il PPTR indica come regola di riproducibilità per l'invariante suddetta: *la riproducibilità dell'invariante è garantita dalla salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue* (cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).

**CONSIDERATO** che il PPTR per l'**Invariante strutturale** (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni,* descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali.* Il PPTR indica come regola di riproducibilità per l'invariante suddetta: *la riproducibilità dell'invariante è garantita dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)* (cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - *La campagna brindisina*).

**VALUTATO** che il progetto in esame si inserisce all'interno dell'insieme del patrimonio rurale storico che possiede i caratteri tipologici edilizi tradizionali compromettendone e pregiudicandone di fatto la loro valorizzazione per la ricezione turistica e la





produzione di qualità (agriturismi) in quanto la presenza di tale tipo di impianti rappresenta un deterrente per l'utilizzo dell'area e il suo contesto agricolo adiacente a tali scopi, innescando e favorendo un processo disincentivante alla valorizzazione.

**CONSIDERATO** che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

**CONSIDERATO** che, con riferimento al PPTR, alla parte C delle Schede d'Ambito relative all'ambito nel quale prevalentemente ricade l'area di impianto ("*Campagna brindisina*") **tra gli obiettivi** di qualità paesaggistica e territoriale figurano:

- *Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici;*
- *Promuovere una strategia regionale dell'acqua intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica;*
- *Valorizzare il patrimonio identitario e insediativo;*
- *Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati*
- *Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;*
- *Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;*
- *Progettare la fruizione lenta dei paesaggi.*
- *Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.*
- *Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;*
- *Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.*

**VALUTATO** che il progetto non risulta coerente con gli obiettivi su indicati.

**VALUTATO** che il progetto in esame si pone in contrasto con l'obiettivo della valorizzazione integrata e a valenza paesaggistica, in particolare, della rete idrografica superficiale che potrebbe, al contrario, trovare occasioni di valorizzazione come corridoio ecologico multifunzionale.

**VALUTATO** che il progetto in esame si pone in contrasto con l'obiettivo della riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali e dei loro caratteri peculiari per i quali il PPTR raccomanda la salvaguardia dalla proliferazione di elementi artificiali estranei all'attività agricola tra i quali, senza dubbio, vanno ricompresi i moduli fotovoltaici e tutte le strutture accessorie per il funzionamento dell'impianto.

**VALUTATO** che il progetto non è coerente con la valorizzazione del patrimonio identitario culturale – insediativo del paesaggio rurale in cui si inserisce bensì introduce all'interno della trama del territorio rurale che, in particolare, circonda le masserie, degli elementi artificiali che di fatto inibiscono l'apprezzamento e la valorizzazione di tali beni testimoniali nel loro contesto agro-ambientale.

**VALUTATO** che il progetto in esame si pone in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica, né sembra coerente con la promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della progettazione della fruizione lenta dei paesaggi bensì introduce all'interno di una trama del territorio rurale che circonda le masserie degli elementi che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area in chiave di ospitalità diffusa.

**VALUTATO** che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione.

**VALUTATO** inoltre che il progetto in esame non risulta volto salvaguardia dei grandi scenari che caratterizzano l'immagine regionale, introducendo, su vaste superfici, elementi fortemente alteranti la figura consolidata dell'ambito in esame.

**VISTO** che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

**Indirizzi:**

- *Garantire l'efficienza del reticolo idrografico drenante dei corsi d'acqua e dei canali di bonifica.*
- *Tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto.*
- *Valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali.*
- *Salvaguardare gli orizzonti persistenti dell'ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR.*





- *Salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.*

**Direttive:**

- *Ridurre l'artificializzazione dei corsi d'acqua;*
- *Limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole.*
- *Promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza.*
- *Prevedere misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*
- *Prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani.*
- *Promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale.*
- *Promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente (come masserie e poderi della Riforma Agraria e in genere della piana brindisina).*
- *Impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali, turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale.*
- *Impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano.*
- *Valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale.*
- *Individuare fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impedire le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche.*

**VALUTATO** che gli indirizzi su citati indicano con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi i moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di c.ca 2,5 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

**VALUTATO** inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

**VALUTATO** che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte alla conservazione e alla valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, bensì il suo inserimento in un contesto paesaggistico così ricco di potenzialità dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico comprometterebbe di fatto il raggiungimento auspicabile degli obiettivi del PPTR.

**VALUTATO** che la presenza di beni di interesse archeologico all'interno del paesaggio rurale, l'insieme di masserie storiche, strade a valenza paesaggistica e strade poderali (adatte per la mobilità lenta), rappresenterebbero di fatto quell'insieme di elementi che ben si presterebbero ad un recupero e valorizzazione che, messe in rete con l'insieme di beni diffusi presenti nelle aree limitrofe in grande quantità, potrebbero portare allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile per un turismo d'eccellenza.

**VALUTATO** dunque che la presenza dell'impianto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.





**VISTO** il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

**VISTO** il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

**VISTO** il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina».

**VISTO** il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

**VISTO** il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).*

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza competente, valutato l'insieme delle criticità rilevate, ha ritenuto che l'opera in oggetto **non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata**, pertanto ha espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

**CONSIDERATO** che con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. **90 ettari**, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole.

**VALUTATO** che il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

**VALUTATO** che, in ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della *texture* agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

**VALUTATO** che la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

**CONSIDERATO** che i lotti di progetto sono caratterizzati dalla presenza di manufatti rurali nelle immediate vicinanze, sebbene alcuni dei suddetti manufatti non sono interessati da alcun tipo di tutela diretta, essi rappresentano una testimonianza dei manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e tale progetto, che prevede la localizzazione dei pannelli in prossimità, sarebbe in contrasto con le direttive della scheda d'ambito del PPTR che *“incentivano azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza”*.

**VALUTATO** che la collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza supera di gran lunga quella di un edificio ad un piano.

**VALUTATO** inoltre che l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

**CONSIDERATA**, con riferimento alle componenti visivo percettive, la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi (in particolare: Masseria Restinco, Masseria Baroni Nuova).

**VALUTATO** che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili





tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

**CONSIDERATO** che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

**CONSIDERATO** che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza a diverse strade comunali (tra cui si citano le s.c. 14, s.c. 15 e s.c. 50 nelle loro articolazioni), dalle quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

**VALUTATO** che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre le suddette strade comunali, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza su entrambi i lati tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento a Masseria Baroni e Baroni Nuovi (strettamente prossime ai lotti di progetto), considerato che con tutta probabilità i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

**VALUTATO** che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

**VALUTATO** che, in particolare, le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. Infatti il suddetto impianto, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi.

**CONSIDERATO** che, relativamente **agli impatti cumulativi**, l'elaborato denominato REL08 *Relazione Paesaggistica* denuncia la visibilità dell'impianto dalle masserie che orbitano intorno alle aree di impianto, come precedentemente specificato, tra cui si citano masseria Vaccaro, masseria Baroni e masseria Baroni Nuovi (tutte tutelate come UCP del PPTR), data la distanza ridotta, per cui in direzione delle stesse viene proposta la realizzazione di importanti opere di mitigazione che coprano visivamente l'impianto.

**CONSIDERATO** che non viene indaga la visibilità dello stesso impianto da un'area Bosco situata a 400 m a sud dei campi di progetto, tutelato come *Bene Paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le Componenti Botanico-Vegetazionali.

**VALUTATO** che il rapporto di intervisibilità tra impianto, beni paesaggistici e ulteriori contesti precedentemente citati contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area tutelata e degli immobili tutelati e delle relative *aree di rispetto*.

**VALUTATO** che ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai numerosi volumi cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

**VALUTATO** che le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, anche a causa delle grandi dimensioni, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalle strade comunali citate, tutte strade dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, caratterizzate da una notevole frequentazione.

**VALUTATO** che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare **le mitigazioni proposte**, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta **oltre i 3 metri**, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.





**VALUTATO** pertanto che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generare un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

**CONSIDERATO** che un ulteriore punto di vista paesaggistico privilegiato, non indagato, è costituito dal tracciato ferroviario che corre in adiacente ad una delle due aree di intervento, a nord della stessa. Si tratta di un punto di vista particolare, determinato dalla particolare combinazione che si determina tra la considerevole altezza alla quale si attesta (pari a circa il doppio dell'altezza 1,60 mt utilizzata in analisi) e la distanza ravvicinata ai lotti di progetto (trattasi di pochi metri): si capisce bene come un punto di osservazione da una tale distanza e una tale altezza comporterebbe una visuale estesa e aperta su tutta l'area di intervento, che consentirebbe pertanto di cogliere tutta l'estensione planimetrica dell'impianto di progetto e delle schermature che lo circondano. Ulteriore elemento di attenzione è costituito dalla dinamicità del punto di vista considerato, che consente di abbracciare nel tempo di percorrenza del treno tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, e dalla notevole frequentazione dello stesso, caratterizzata da flussi sia lavorativi che turistici.

**CONSIDERATO** che nell'area vasta del SIA si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola soprattutto in aree prossime ai lotti di progetto. **In adiacenza alle aree interessate dall'impianto si rileva la presenza di campi interessati da altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici che interessano complessivamente c.ca 482, 59 ha, mentre gli impianti già realizzati, nella stessa area hanno un'estensione pari a c.ca 225,96 ha.**

**CONSIDERATO** che agli impianti su menzionati si aggiungono gli impatti generati dai numerosi impianti eolici in sovrapposizione il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

**VALUTATO** che le **opere di compensazione** proposte non si ritengono commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L'introduzione della coltura a pascolo al di sotto dei pannelli non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto.

**VALUTATO** che l'impianto agrovoltaiico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

**CONSIDERATO** che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

**VALUTATO** che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

**CONSIDERATO** in proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *"La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



*più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricola Utile (SAU)."*

**VALUTATO** che, **relativamente agli aspetti archeologici**, come riportato nel parere della Soprintendenza ABAP competente e confermato dal Servizio II della DG ABAP nel contributo istruttorio su menzionato, sebbene le opere di progetto non interferiscano direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela, si collocano in un contesto territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, testimone di frequentazioni antropiche e dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, a partire dalla Preistoria fino al Medioevo e con un particolare sviluppo in età romana, che sono state favorite dalle caratteristiche geologiche del territorio e all'articolazione del reticolo idrografico, nonché dalla presenza del tracciato della Via Appia, intorno al quale si articolano numerosi insediamenti e aree di necropoli ben documentate.

**CONSIDERATO** che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

**CONSIDERATO** che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata**.

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

**CONSIDERATO** quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

**RITENUTO** di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che il paesaggio, **quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale**, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nel raggio di 3 km dal perimetro di ogni lotto di progetto valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

**CONSIDERATO** che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato I, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



- d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (*brownfield*), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o *greenfield*, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
- e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

**VALUTATO** che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

**CONSIDERATE e VALUTATE** tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio, ossia che per paesaggio «si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni».

**RITENUTO** a tal proposito doveroso richiamare la Corte costituzionale che ha affermato che la tutela del paesaggio non riguarda solo i singoli elementi, ma l'intero ambiente antropico, il «paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» [Corte cost. 31 maggio 2018, n. 113, in *Foro it.*, 2018, I, 2597; Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309, *id.*, 2012, I, 16; Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, 381; Corte cost. 5 maggio 2006, n. 182, in *Giur. it.*, 2008, 41, e 5 maggio 2006, n. 183, in *Giur. costit.*, 2006, 1865; si veda, altresì, Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9, in *Foro it.*, 2003, III, 382].

**RITENUTO** necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri «...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica» (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

**CONSIDERATO** che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale*.

**VISTO** il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che «nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del **patrimonio e del paesaggio rurale**".

**CONSIDERATO** che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

**RITENUTO** utile richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

**CONSIDERATO** che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

**CONSIDERATO** che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

**CONSIDERATO** che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

**RITENUTO** utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).*

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

**CONSIDERATO** che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

**RITENUTO** utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

**CONSIDERATO** che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**" mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

**CONSIDERATO** quanto stabilito dal recente Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 Tutela del paesaggio in cui si ritiene necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

**RITENUTO** utile richiamare inoltre il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, che ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che "**sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica**





*compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030*";

**CONSIDERATO** quindi che, anche in un'eventuale comparazione degli interessi in riferimento al raggiungimento degli obiettivi, comunque non di competenza di questo Ministero, non sarebbe motivato il sacrificio di interessi pubblici prevalenti come quello di tutela del paesaggio, visto che gli studi effettuati da istituti attendibili come sopra citati dimostrano l'esistenza di alternative percorribili maggiormente sostenibili e in linea con le prospettive delineate dal PNIEC e dalla normativa statale e regionale.

**RICHIAMATO** altresì che anche il recente regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio europeo che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili ha inteso definire un presunto *interesse pubblico prevalente* degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo rispetto a interessi naturalistici (cfr. le considerazioni iniziali e l'art.3 del regolamento (UE) 2022/2577, laddove stabilisce che *"La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"*, direttive che fanno riferimento a questioni strettamente naturalistiche: ambiente naturalistico e le specie animali e vegetali) non contemplando in nessuna disposizione la prevalenza sull'interesse pubblico di tutela del paesaggio e storico-artistica, sancito dall'art. 9 della Costituzione italiana.

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

**A conclusione** dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società BETA LIBRA S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MASE questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

**parere negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società **BETA LIBRA S.r.l.** per la realizzazione di **un impianto agrovoltaiico di potenza elettrica nominale pari a 50,62 MW, integrato sul lato di media tensione da un sistema di accumulo della potenza di 10 MW in agro del Comune di Brindisi (BR), con impianti di utenza, inclusa la necessaria Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) di elevazione M.T./A.T. e di rete per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).**

Il Funzionario del Servizio V – DG - ABAP  
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP  
Arch. Rocco  Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
Dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)